



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 42 del 21/11/2019

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in parziale esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania, n. 1723/2018 relativa a spese di lite in favore della Tech Servizi S.r.l.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 20.00 e segg., presso l'Aula Consigliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta urgente, risultano presenti all'appello i signori:

FUCCIO SANZA'	GIOVANNI
GENOVESE	SALVATORE
TORCITTO	CONCETTA
CATANIA	ENZA
REGOLO	NUNZIATINA
CIAVOLA	ANGIOLETTA
LONDRA	ALFREDO
RIPA	MARIA ROSA
BRUNNO	LORENA
SOVIERO	GIUSEPPINA PAOLA
CARNAZZO	GIUSEPPE
RAUDINO	GIOELE
DEMMA	GIUSEPPE
FAVARA	MASSIMILIANO
SCOLARI	LAURA
PICCOLO	SANDRA LUCIA

presente	assente
x	
x	
	x
x	
	x
x	
	x
x	
x	
	x
	x
x	
x	
x	

Assume la Presidenza il **Dott. GIOVANNI FUCCIO SANZA'** nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale **Dott. DANIELE GIAMPORCARO**

Il Presidente passa a trattare l'argomento posto al quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in parziale esecuzione della sentenza T.A.R. di Catania, n. 1723/2018 relativa alle spese di lite in favore della Tech Servizi S.r.l."

Presidente: anche qui la proposta ha il parere favorevole della quarta Commissione bilancio e del Collegio dei Revisori. Quindi se non ci sono interventi passerei alle operazioni di voto. Chi è contrario si alzi, chi è favorevole rimanga seduto. Prego Consigliera Piccolo.

Consigliera Piccolo: io per le stesse motivazioni di prima, questo non sono riuscita proprio manco a guardare che cosa, c'era una sentenza di un malloppo di 59 pagine, perdonatemi.

Il Presidente pone ai voti la proposta

Presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli: 10

Contrari: 1 (Piccolo)

Astenuti: 0

Il Presidente pone ai voti il conferimento all'atto dell'immediata esecutività.

Presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli: 10

Contrari: 1 (Piccolo)

Astenuti: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta nel testo allegato, avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in parziale esecuzione della sentenza T.A.R. di Catania, n. 1723/2018 relativa alle spese di lite in favore della Tech Servizi S.r.l."
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio Comunale alle ore 21.26.



CITTÀ DI CARLENTINI

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in parziale esecuzione della Sentenza del TAR di Catania, n.1723/2018 relativa a spese di lite in favore della Tech Servizi S.r.l..

PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li, 19-11-2019

La Responsabile dell'Area I

Vaicira Vincenza

Vaicira Vincenza

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 18-11-2019

La Responsabile dell'Area II Serv. Finanziari

D.ssa Giuseppa Ferrauto

Giuseppa Ferrauto

Allegata alla delibera di Consiglio comunale

n° 42 del 21 NOV. 2019

La Responsabile dell'Area I sottopone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in parziale esecuzione della Sentenza del TAR di Catania, n.1723/2018 relativa a spese di lite in favore della Tech Servizi S.r.l..

PREMESSO:

-con Sentenza n. 01723/2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha definito congiuntamente i contenziosi relativi al ricorso n.1371/2017 della Società G.V. Servizi Ambientali S.r.l e n.1403/2017 della Tech Servizi S.r.l., ivi riuniti, rubricati al n. 1369/2017 R.G., riguardanti il servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Carlentini;

-con la Sentenza testè menzionata, il Comune di Carlentini, in esito al ricorso n. 1403/2017, è stato condannato a corrispondere alla Tech Servizi, a titolo di risarcimento danni una somma pari al 5% della minor somma tra l'offerta della Tech Servizi S.r.l. e quella della G.V. Ambiente S.r.l., oltre ad €. 3.000,00, oltre accessori, per spese di lite;

-avverso la citata sentenza n.1723/2018 del TAR di Catania, questo Comune si è costituito in giudizio proponendo appello dinanzi Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla pronuncia relativa al ricorso R.G. n.1403/2017 proposto dalla Tech Servizi;

-in data 01/09/2019 è stato notificato Atto di precetto, registrato al protocollo dell'Ente al n. 16903, con il quale il Comune è stato intimato a pagare al creditore istante, in forza della Sentenza n.1723/2018, la complessiva somma di € 4.031,71, di cui € 3.806,40, quale somma complessiva liquidata in Sentenza, di cui € 225,31 per compensi e spese relative al precetto ed oltre € 13,23 per spese di notifica;

RILEVATO che attualmente è necessario adeguarsi alle statuizione della sentenza per la parte riguardante la somma intimata con l'Atto di precetto, in quanto attualmente è in corso il giudizio d'Appello al CGA, al fine di non gravare il Comune di ulteriori interessi e per conseguenti procedure esecutive;

RITENUTO, pertanto, che il debito del Comune nei confronti della Tech Servizi S.r.l., attualmente ammonta a complessive € 4.044,94, oltre eventuali ulteriori interessi e maturazioni;

CONSIDERATO che l'art. 194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 sottopone al Consiglio Comunale il riconoscimento di legittimità dei debiti derivanti da Sentenze esecutive;

ATTESO:

- che il Comune può fronteggiare il pagamento del suddetto debito con somme previste nel bilancio 2019, cap.1145, per finanziare i debiti fuori bilancio;

- che sulla presente proposta sarà espresso parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;

Per le superiori motivazioni, SI PROPONE:

- il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di complessive € 4.044,94, oltre eventuali ulteriori interessi e maturazione, nei confronti della Società Tech Servizi S.r.l., ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei conti;

-di dare atto che al pagamento del suddetto debito si farà fronte con somme previste al cap. 1145 del bilancio 2019 denominato, "Riconoscimento debiti fuori bilancio", Codice bil. 01.11 – 1.10.05.04.001;

- di demandare alla Responsabile dell'Area I agli atti gestionali conseguenti all'approvazione del sopra detto debito nei confronti della Società Tech Servizi S.r.l.;

- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44/91;

- di demandare all'Ufficio Segreteria Consiglio Comunale, la trasmissione della delibera alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27/12/2002, n. 289.

La Responsabile dell'Area I

Vacirca Vincenza

Vacirca Vincenza



Comune di Carlentini

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0022149 - Arrivo
del 20-11-2019
Categoria 2 Classe 1

Il Collegio dei Revisori

Al Presidente del Consiglio Comunale
e p.c. Al Sig. Sindaco
Al Responsabile
dell'Area Finanziaria

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto:
"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in parziale esecuzione della sentenza del TAR - Sicilia, n. 1723/2018 relativa a spese di lite in favore della Tech Servizi S.r.l."

In merito alla proposta di cui in oggetto, trasmessa in data 19/11/2019 a mezzo pec,

Premesso che l'art.194 del D.lgs 267/2000, prevede che gli Enti locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- **PREMESSO** che la proposta attiene al pagamento della complessiva somma di € 4.031,71, relativa all'esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 1723/2018 emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia;

- **CONSIDERATO** che la spesa per la quale si propone il riconoscimento, rientra nella fattispecie di cui all'art. 194 comma 1, **lett. a)**;

ACCERTATO che il debito fuori bilancio citato in oggetto, trova copertura nel Capitolo 1145 del bilancio 2019 denominato "Riconoscimento debiti fuori bilancio" codice bil.01.11-1.10.05.04.001;

- VISTO il parere "favorevole", in ordine alla regolarità tecnica;
- VISTO il parere "favorevole", in ordine alla regolarità contabile,
- VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità del Comune di Carlentini;

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio de quo.

Il Collegio suggerisce agli organi competenti di procedere immediatamente al pagamento dei debiti fuori bilancio già riconosciuti, onde evitare il maturare di oneri aggiuntivi dovuti ai ritardi nell'esecuzione degli stessi pagamenti che originano ulteriori debiti fuori bilancio.

Il Collegio ricorda agli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Data 19.11.2019

Il Collegio dei Revisori

Firmato digitalmente da: BANNO' MARIA
Data: 19/11/2019 17:56:20

Dott.ssa Maria Bannò _____

Firmato digitalmente da
ANDREANA MINUTI
CN = MINUTI ANDREANA
SerialNumber = TINIT-MNTNRN63H53I220M
e-mail = studiominuti@virgilio.it
C = IT

Dott.ssa Andreana Minuti _____

Firmato digitalmente da: Marisca Carmelo
Data: 19/11/2019 17:48:21

Dott. Carmelo Marisca _____

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0006554 - Arrivo
del 26-03-2019
Categoria 5 Classe 1

Copia
Pappalardo

Allegato alla Delibera C. G.
N° 42 del 21 NOV. 2019

Publicato il 21/08/2018



N. 01723/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01369/2017 REG.RIC.
N. 01371/2017 REG.RIC.
N. 01403/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2017, proposto da Società G.V. Servizi Ambientali S.R.L in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Cittadino, Salvatore Raimondi, Luigi Raimondi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Cittadino in Catania, via Oliveto Scammacca n. 23/C;


contro

Ufficio Territoriale del Governo Catania, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Tech Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Vittorio Veneto n. 59;





sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2017, proposto da Società G.V. Servizi Ambientali S.R.L in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Cittadino, Salvatore Raimondi, Luigi Raimondi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Cittadino in Catania, via Oliveto Scammacca n. 23/C;

contro

Comune di Carlentini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza Lanza 18/A;

Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Tech Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Vittorio Veneto n. 59;

sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2017, proposto da

Tech Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Vittorio Veneto n. 59;

contro

Comune di Carlentini in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza Lanza 18/A;



Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Società G.V. Servizi Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Cittadino, Salvatore Raimondi, Luigi Raimondi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Cittadino in Catania, via Oliveto Scammacca n. 23/C;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1369 del 2017:

del decreto della Prefettura di Catania, n.66126 del 6/07/2017, trasmesso con nota di pari data, prot. n. 66205, con il quale si dispone l'immediata cancellazione della società ricorrente dall'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi ed esecutori di opere non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito con d.p.c.m. 18/04/2013, nonché della predetta nota di trasmissione;

quanto al ricorso n. 1371 del 2017:

per l'annullamento

- 1) dell'ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene Pubblica n.11 del 12.07/2017 emessa dal Sindaco del Comune di Carlentini con la quale è stata revocata l'ordinanza n.26 del 29 settembre 2016 e conseguentemente è stata disposta la revoca del servizio di gestione dei r.s.u. da parte della società G.V.;
- 2) dell'ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica n.12/2017 con la quale è stato affidato il servizio, in esecuzione dell'ordinanza n.11/2017, alla società Tech Servizi s.r.l.;
- 3) ove occorra dell'ordinanza n. 15/2017 con la quale il Sindaco del Comune di Carlentini ha dato esecuzione ai Decreti Presidenziali n.497 e 547/2017, nonché della nota prot. n. 11866 del 25 luglio 2017 emessa dal responsabile del settore.
- 4) di qualunque altro atto presupposto connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto





Per la conferma

1) del Decreto Presidenziale n. 497/2017 ante causam notificato tramite pec e fax in data 18 luglio 2017 e tramite posta in data 24 luglio 2017;

2) e dei decreti Presidenziali n. 547 del 25 luglio 2017 e n.551 del 27 luglio 2017;
quanto al ricorso n. 1403 del 2017:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 15 del 25/07/2017, con la quale il comune resistente ha disposto la sospensione dell'efficacia delle proprie precedenti ordinanze contingibili ed urgenti nn. 11 e 12 del 12/07/2017 e, per l'effetto, ha ordinato alla allora affidataria del servizio, Tech Servizi s.r.l., l'immediata cessazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la conseguente consegna del cantiere alla G.V. servizi ambientali; della nota prot. 11866 del 25/07/2017, con la quale l'ufficio ecologia del comune di Carlentini ha disposto la consegna al nuovo gestore G.V. servizi ambientali;

nonché per la revoca dei decreti presidenziali n. 497 del 18/07/2017, n. 547 del 24/07/2017, n. 551 del 27/07/2017;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Comune di Carlentini in persona del sindaco p.t. il 14\9\2017:

per resistere

al ricorso R.G. n. 1403/2017 con il quale la Tech Servizi Srl ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione dei seguenti atti:

- dell'ordinanza sindacale n. 15 del 25/07/2017 con la quale il Comune resistente ha disposto la sospensione dell'efficacia delle proprie precedenti ordinanze contingibili ed urgenti nn. 11 e 12 del 12/07/2017 e, per l'effetto, ha ordinato alla allora affidataria del servizio, Tech Servizi S.r.l., la immediata cessazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la conseguente consegna del cantiere alla G.V. Servizi Ambientali;

- della nota prot. n. 11866 del 25/07/2017, con la quale l'ufficio Ecologia del Comune di Carlentini ha disposto la consegna al nuovo gestore G.V. servizi ambientali;

nonché la revoca dei Decreti Presidenziali n. 497 del 18/07/2017, n. 547 del 24/07/2017, n. 551 del 27/07/2017;

nonché in subordine

in caso di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente per l'accertamento

dell'esclusiva responsabilità dell'U.T.G. – Prefettura di Catania, per i presunti danni patiti dalla Tech Servizi Srl in conseguenza delle eventuali illegittimità che dovessero essere accertate.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo Catania, del Ministero dell'Interno, del Comune di Carlentini, di Tech Servizi S.r.l., della Società G.V. Servizi Ambientali S.r.l. in persona del legale rappresentate pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con il ricorso n.1369/2017, la società G.V. Servizi Ambientali s.r.l. ha esposto quanto segue.

La stessa è stata destinataria del decreto della Prefettura di Catania n.66126 del 6 luglio 2017, oggetto del presente gravame, con il quale si è disposta l'immediata cancellazione della società ricorrente dall'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi ed esecutori di opere non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa (white



list) sul presupposto dell'emissione dell'interdittiva antimafia nei confronti di altra società ossia la E.F. Servizi Ecologici, ad essa asseritamente collegata.

Ha, quindi, impugnato tale provvedimento avverso il quale ha dedotto i seguenti motivi:

I) *Violazione e falsa applicazione dell'art.4, 3° comma D.P.C.M. 18 aprile 2013; Violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990; Difetto assoluto di motivazione; Eccesso di potere per insussistenza ed erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per carenza della motivazione:* in violazione della normativa richiamata, la cancellazione sarebbe avvenuta senza il rispetto di quanto previsto dall'art.10-bis della legge n.241 del 1990;

II) *Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.P.C.M. 18 aprile 2013; Violazione degli artt. 84, 85 e 91 del D.lgs. 159/2011; Violazione del principio di legalità; Difetto assoluto di motivazione; Eccesso di potere per insussistenza ed erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per carenza della motivazione; Eccesso di potere per contraddittorietà:* a) i titolari di quote sociali e di cariche amministrative nell'ambito della società ricorrente non annoverano alcun pregiudizio, né sono stati in qualche modo individuati elementi di controindicazione agli stessi riferibili per condotte e/o frequentazioni con soggetti controindicati; b) la cancellazione dalla white list non avrebbe natura e sostanza di provvedimento ostativo ma si fonderebbe su presupposti diversi, pertanto sarebbe illegittima la cancellazione che si fonda sull'interdittiva antimafia emessa nei confronti di altra società;

III) *Violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 18 aprile 2013; Violazione degli artt. 84, 85 e 91 del D.lgs. 159/2011; Difetto assoluto di motivazione; Eccesso di potere per insussistenza ed erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per carenza della motivazione; Eccesso di potere per contraddittorietà; Violazione del principio di legalità, di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi:* non sarebbe possibile operare una cancellazione al di fuori delle ipotesi di cui all'art.3, co.3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013; comunque, anche ad

ammettere che possano essere utilizzati elementi riferibili ad altre persone diverse dai titolari di quote sociali e dai componenti degli organi di amministrazione, il decreto sarebbe sfornito di valida ed autonoma motivazione;

IV) *Violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 18 aprile 2013; Violazione dell'art. 84, 85 e 91 del D.lgs. 159/2011; Difetto assoluto di motivazione; Eccesso di potere per insussistenza ed erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per carenza della motivazione; Eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza; Eccesso di potere per mancata corrispondenza dell'atto alla causa del potere esercitato:* il giudizio di controindicazione trascurerebbe di attenzionare il compendio probatorio risultante dall'ordinanza del GIP emessa in relazione al sig. Guglielmino in data 15 giugno 2017, già revocata con ordinanza dal Tribunale delle Libertà in data 12 luglio 2017, rispetto alla quale si attendono le motivazioni;

V) *Violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 18 aprile 2013; Violazione dell'art. 84, 85 e 91 del D.lgs. 159/2011; Difetto assoluto di motivazione; Eccesso di potere per insussistenza ed erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per carenza della motivazione; Eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza; Illegittimità derivata:* al pari del provvedimento ostativo emesso nei confronti della società E.F., il provvedimento di cancellazione qui impugnato trascurerebbe la fondamentale circostanza che il sig. Guglielmino Vincenzo, al momento del giudizio di controindicazione, non era amministratore della società E.F., essendosi dimesso precedentemente ed essendo stato sostituito con altro amministratore, estraneo ai fatti contestati.

2. - Con decreto cautelare n. 562 del 03 agosto 2017, è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.

3. - In data 22 luglio 2017 si è costituito il Ministero dell'Interno.

4. - In data 19 settembre 2017 si è costituita, con intervento ad opponendum, la società Tech Servizi s.r.l.; l'interveniente ha, in particolare, dedotto che la stessa si




trova contrapposta alla ditta ricorrente G.V. Servizi Ambientali in relazione all'affidamento del servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti del Comune di Carlentini (vicenda intorno alla quale pendono i contenziosi dinanzi a questo Tribunale n.1403/2017 e 1371/2017), laddove l'affidamento all'una o all'altra dipende esclusivamente dalla sussistenza o meno di un pregiudizio antimafia in capo alla G.V. Servizi Ambientali.

5. - In data 22 settembre 2017, con ordinanza cautelare n. 614/2017, è stata accolta l'istanza cautelare con le seguenti motivazioni: *“Ritenuto che il presente ricorso sia assistito da fumus boni juris, essendo le deduzioni svolte dalla società ricorrente allo stato idonee ad inficiare le determinazioni assunte dall'amministrazione resistente con l'impugnata informativa, considerata, in particolare, l'“inattualità degli elementi valutati” già rilevata con decreto presidenziale monocratico n. 529/2017 nell'ambito del giudizio pendente innanzi a questa stessa Sezione interna numero di registro generale 1256 del 2017; Ritenuto, inoltre, che il ricorso, atteso il pregiudizio economico dedotto da parte ricorrente, sia sostenuto anche dal requisito del periculum in mora; Ritenuto, pertanto, che - alla luce della delibazione sommaria propria della presente fase cautelare e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito - l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento, fatto salvo ed impregiudicato - pur sempre nei limiti dell'effetto conformativo della presente ordinanza - ogni ulteriore atto che l'amministrazione resistente intenderà assumere nell'esercizio dei propri relativi poteri”.*

6. - Con atto depositato in data 21 novembre 2017, la società ricorrente ha chiesto a questo T.A.R. di ordinare, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n.614/2017, alla Prefettura di iscrivere la stessa nella white list provinciale con decorrenza 13 febbraio 2017, assegnando un termine per provvedere e fissando una somma per ogni violazione/inosservanza e ritardo, con nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta.

7. - La società ricorrente e la controinteressata hanno prodotto ulteriori memorie.

8. - Con istanza del 24 gennaio 2018 la società ricorrente ha chiesto rinvio, essendo



la società E.F. Servizi Ecologici in procinto di impugnare gli ultimi provvedimenti emessi nei confronti della stessa dalla Prefettura di Catania.

9. - In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha prodotto ulteriori memorie.

10. - Con ricorso n.1371/2017, la società G.V Servizi Ambientali s.r.l ha premesso di gestire il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica, pulizia e spazzamento delle aree pubbliche nel comune di Carlentini; ciò in virtù dell'ordinanza cautelare emessa da questo TAR n. 922/2016, sul ricorso n. 2158/2016, con il quale la società aveva censurato l'operato del comune in merito alla procedura ad evidenza pubblica indetta dall'ente, ottenendo, con la detta ordinanza, la sospensione del provvedimento di affidamento del servizio di gestione rr.ss.uu. alla società Tech Servizi s.r.l.



Ha rappresentato che, con provvedimento prot. n. 66127 del 7 luglio 2017, la Prefettura di Catania ha comunicato alla stessa la cancellazione dalla white list e ciò in conseguenza del provvedimento interdittivo emesso, in data 4 luglio 2017, nei confronti della società E.F. Servizi Ecologici.

Ha esposto che: nessun provvedimento interdittivo è stato ancora emesso nei confronti della società G.V., la quale costituirebbe un soggetto giuridico autonomo rispetto alla società E.F. Servizi Ecologici, come accertato da questo TAR dapprima con ordinanza cautelare n.802/2015 e poi con sentenza n.2108/2016; il Comune di Carlentini, a seguito dell'adozione del provvedimento di cancellazione dalla white list, ha adottato dapprima l'ordinanza Sindacale n.11/2017 con la quale ha revocato l'affidamento del servizio alla società G.V. e successivamente, senza comunicare e notificare nulla alla società G.V., l'ordinanza sindacale n.12/2017, con la quale ha affidato il servizio alla società Tech Servizi; la società ricorrente ha, quindi, proposto istanza ex art. 61 c.p.a. avverso l'ordinanza n.11/2017 ed il Presidente di questo TAR, con decreto n. 497/2017, ne ha sospeso gli effetti.

In particolare, il Presidente, con tale decreto, accoglieva l'istanza, ritenendo che *“alla prima delibazione consentita in questa sede, ... permangono circostanze che*





hanno indotto questo Tribunale al provvedimento di cui all'ordinanza cautelare n.922/2016".

La società G.V., ricorrente, ha, quindi, fatto presente che il decreto, notificato nei modi previsti dall'art.61 c.p.a e comunque comunicato al comune di Carlentini insieme alla richiesta di riconsegna immediata del servizio, sarebbe stato disatteso dal comune di Carlentini; che quest'ultimo ha proposto istanza di revoca di decreto presidenziale, rigettata con decreto Presidenziale n. 547 del 25 luglio 2017, con cui il Presidente confermava il decreto n. 497/2017; che, in data 26 luglio 2017, la Tech Servizi ha notificato istanza di revoca dei decreti Presidenziali nonché di sospensione dell'esecutività ex art. 61 c.p.a, dell'Ordinanza n.15/2017; che, in data 27 luglio 2017, il Comune ha riconsegnato, formalmente, il servizio alla società G.V., dopo avere ricevuto conferma che il Presidente del TAR, con decreto n.551 del 27 luglio 2017, aveva rigettato la nuova istanza ex art. 61 c.p.a. proposta dalla società Tech Servizi s.r.l..

La società ricorrente *"anche per dare conferma ai provvedimenti cautelari ottenuti"*, pertanto, ha impugnato con il ricorso in epigrafe i provvedimenti adottati dal Comune, emessi sul presupposto che il provvedimento prot. n. 66126/del 6 luglio 2017 (autonomamente impugnato) avesse forma e sostanza di un provvedimento ostativo.


Ha dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 94 del d. lgs. 159/2011; violazione e falsa applicazione del d.p.c.m. del 18 aprile 2013 e ss. mm. ii.; Violazione dell'art.3 L.241/1990; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti; Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione violazione dell'art. 1372 c.c.: la cancellazione dalla white list sarebbe diversa ontologicamente e teleologicamente rispetto all'emanazione dell'interdittiva, pertanto non potrebbero ritenersi applicabili nella fattispecie gli effetti tipici dei provvedimenti interdittivi, per come indicati dall'art.94 del D.lgs. 159/2011, poiché a ciò osterebbe l'assenza di una specifica disposizione; ai fini dell'ontologica distinzione sarebbe sufficiente rilevare che, dal



combinato disposto di cui agli artt. 2, co. 2, e 3, co. 3 del D.P.C.M. del 13 aprile 2013 (sul punto non modificato dal D.P.C.M. del 24 novembre 2016), l'iscrizione e/o la cancellazione potrebbe avvenire qualora dal controllo emergesse "l'esistenza di talune delle situazioni di cui agli artt. 84, c.4 e 91 c.6", elementi questi che si riferirebbero solo ai soci ed ai titolari degli organi sociali;

II) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 94 del d.lgs. 159/2011; Violazione e falsa applicazione del d.p.c.m. del 18 aprile 2013 e ss. mm. ii.; Violazione dell'art. 3 L.241/1990; Violazione dell'art. 6 e ss. L. 241/1990; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti; Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione*, anche a volere ritenere la cancellazione dalla white list omologa al provvedimento interdittivo, comunque la stessa sarebbe illegittima in quanto adottata in violazione delle garanzie partecipative (in particolare in violazione dell'art.10-bis della legge n.241 del 1990 come previsto dall'art.4, co.3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013), necessarie a fronte di un atto discrezionale quale sarebbe quello in questione; vi sarebbe violazione del comma 3 dell'art.9 del d.lgs. n.159/2011, che prevede che, a fronte di informazione interdittiva, comunque, non si procede alla revoca o ai recessi in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi; anche sotto tale profilo, il provvedimento nulla disporrebbe da un punto di vista motivazionale;



III) *Violazione dell'art. 97 cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 191 d.lgs. 152/2006; Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 tuel; Violazione del principio di proporzionalità eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; Violazione del principio dell'autovincolo intrinseco ed estrinseco; Eccesso di potere per inesistenza assoluta dei presupposti; Eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità: non sussisterebbero i presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente; nella vicenda che ci occupa difetterebbero, in particolare, sia la situazione di eccezionale gravità*



ed urgenza sia il presupposto previsto che “*non si possa altrimenti provvedere*”;

IV) *Illegittimità derivata; Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis L 241/1990; Violazione e falsa applicazione del d.p.c.m 18.4.2013- Violazione degli artt. 84, 85 e 91 del d. lgs. 159/2011; Difetto assoluto di motivazione; Eccesso di potere per insussistenza ed erronea valutazione dei presupposti; Eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza*: i provvedimenti gravati sarebbero illegittimi in quanto illegittimo sarebbe il provvedimento della Prefettura, unico presupposto degli stessi ed oggetto di autonoma impugnativa (rg. n.1369/2017).

Parte ricorrente ha, quindi, chiesto, previa suspensiva, l'annullamento degli atti impugnati e il risarcimento del danno.

11. - In data 14 settembre 2017 si è costituito il Comune di Carlentini per resistere al ricorso, nonché, in subordine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dal G.V. Servizi, per l'accertamento della responsabilità dell'U.T.G. Prefettura di Catania per i pretesi danni in conseguenza di eventuali illegittimità che dovessero essere accertate; ha, quindi, proposto ricorso incidentale.

Il Comune, inoltre, in data 18 settembre 2017, ha chiesto la riunione con il ricorso n. 1403 del 2017 per connessione oggettiva o soggettiva.

12. - In data 19 settembre 2017 si è costituita la controinteressata Tech Servizi s.r.l.; questa ha sostenuto l'inammissibilità del presente ricorso per carenza di interesse stante la mancata impugnazione con esso dell'atto presupposto (ossia la cancellazione dalla white list) e nel merito ne ha chiesto il rigetto.

13. - Si è costituito, altresì, l'Ufficio Territoriale del Governo di Catania.

14. - Con ordinanza cautelare n.661 del 26 settembre 2017, la quarta sezione di questo Tribunale, ritenendo che il ricorso non rientri nella competenza della Sezione, ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo al Presidente della Sezione per le relative conseguenze, respingendo interinalmente, allo stato, la domanda di sospensione cautelare.

15. - Alla camera di consiglio del 9 novembre 2017, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare ai fini di una fissazione del merito a breve; a

seguito di rinvii, la trattazione della causa è stata fissata alla pubblica udienza del 5 luglio 2018.

16. - Le parti costituite, nelle more, hanno prodotto ulteriori memorie.

17. - La società Tech Servizi s.r.l. ha impugnato, con il ricorso rg. n.1403 del 2017, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza sindacale n. 15/2017 con la quale il Comune di Carlentini ha disposto la sospensione dell'efficacia delle proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti nn.11 e 12 del 12 luglio 2017 e, per l'effetto, ha ordinato all'affidataria Tech Servizi s.r.l. l'immediata cessazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la conseguente consegna del cantiere alla G.V. Servizi Ambientali; ha agito, altresì, per la revoca dei Decreti Presidenziali n. 497 del 18 luglio 2017, n. 547 del 24 luglio 2017 e n. 551 del 27 luglio 2017.

I fatti sono quelli già esposti in relazione al ricorso n.1371 del 2017.

Avverso i predetti atti, ha dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art.83, comma 1, D.Lgs. 159/2011. Violazione e falsa applicazione dell'art.2 D.P.C.M. 18/4/2013 come sostituito dal D.P.C.M. 24/11/2016. Violazione e falsa applicazione dell'art.3-bis D.P.C.M. 18/04/2013 introdotto dal D.P.C.M. 24/11/2016. Violazione e falsa applicazione art.91, I comma, D.Lgs. 159/11. Violazione e falsa applicazione art.94, I comma, D.Lgs. 159/11. Violazione del Decreto del Prefetto di Catania prot. int. N.66126 del 6/7/2017. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto al proprio provvedimento autovincolante n.11866 del 25 luglio 2017. Eccesso di potere per adozione di atti contrari all'ordine pubblico. Violazione del principio di legalità formale e sostanziale: a) l'ordinanza sindacale avversata, ancorché posta in essere in esecuzione dei decreti presidenziali nn.497/2017 e 547/2017, si porrebbe in contrasto con la normativa antimafia a seguito della cancellazione dalla white list della società G.V. per le ragioni indicate nel relativo provvedimento; b) la cancellazione in parola, non derivando da una verifica a campione di cui all'art.5,



comma 3, del D.P.C.M 18 aprile 2013, non soggiacerebbe alla disciplina procedimentale di cui all'art.10-bis della legge n.241 del 1990; c) il provvedimento sarebbe, altresì, illegittimo in quanto assunto senza che sia stata richiesta alla Prefettura la liberatoria antimafia.

Ha, quindi, chiesto, previa sospensiva, l'annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento in forma specifica o per equivalente.

18. - Si è costituita la controinteressata società G.V. Servizi Ambientali s.r.l.

19. - In data 14 settembre 2017 si è costituito il Comune di Carlentini proponendo ricorso incidentale.

20. - Si è costituito, altresì, l'Ufficio Territoriale del Governo Catania.

21. - A seguito di rinvio per trattazione congiunta del presente ricorso con il n r.g. 1371 del 2017, alla camera di consiglio del 19 ottobre 2017 il difensore della Tech Servizi s.r.l. ha rinunciato alla sospensiva e la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza del 25 gennaio 2018, già fissata per la trattazione del ricorso n.1371/2017; a seguito di ulteriori rinvii, la trattazione della causa è stata fissata alla pubblica udienza del 5 luglio 2018.

22. - Alla pubblica udienza del 5 luglio 2018 i ricorsi in epigrafe sono stati posti in decisione.

DIRITTO

1. - Ritene il Collegio che i ricorsi in questione possano essere decisi congiuntamente attesa la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva degli stessi ai sensi dell'art.70 del cod. proc. amm.

2. - Il ricorso n. 1369 del 2017 va rigettato.

2.1. - Infondato è il motivo di ricorso con cui si contesta la cancellazione della società ricorrente dalla white list in assenza delle garanzie partecipative del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e del DPCM 18 aprile 2013.

Con riguardo alla censurata violazione delle regole procedurali ed in particolare alla mancata previa comunicazione da parte della Prefettura dei motivi ostativi al

mantenimento della G.V. nella White list, va richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in questo tipo di procedimenti non sono previsti né la comunicazione di avvio, di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990, né le altre ordinarie garanzie partecipative atteso che si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali intrinsecamente caratterizzati da profili del tutto specifici connessi ad attività di indagine, oltre che da finalità, da destinatari e da presupposti incompatibili con le procedure partecipative, nonché da oggettive e intrinseche ragioni di urgenza (Cons. St., sez. III, 30 novembre 2017, n.5623; sez. III, 28 ottobre 2016, n. 4555).

Sotto diversa angolazione, la portata vincolante dei provvedimenti prefettizi antimafia – e correlativamente dei provvedimenti di cancellazione dalla white list per ragioni antimafia - rispetto alle amministrazioni destinatarie della documentazione antimafia, rende irrilevante l'esistenza di errori procedurali da queste compiuti nell'emissione dei provvedimenti consequenziali al documento antimafia, non avendo tali vizi efficacia invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della stessa l. n. 241 del 1990 per il contenuto vincolato dei provvedimenti stessi (cfr. Cons. St., sez. III, 30 novembre 2017, n.5623; Cons. St., sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292, nonché Cons. St., sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653).

Correttamente, poi, la difesa dell'amministrazione evidenzia che il provvedimento adottato non è scaturito da alcuna "istanza di parte" per il rinnovo successivamente rigettata, né si è trattato di diniego di iscrizione (art. 4, comma 3, del DPCM 18/4/2013); si è invece trattato di una cancellazione conseguente all'interdittiva emessa nei confronti di società considerata collegata a quella in questione; da qui le ragioni di urgenza con le quali si è provveduto in considerazione degli interessi in rilievo.

3. - In ordine agli ulteriori motivi dedotti, gli stessi sostanzialmente mirano ad evidenziare la diversità di disciplina e dei presupposti del provvedimento antimafia rispetto alla cancellazione dalla white list.



3.1. - Essi sono infondati.

Con decreto n. 66126 del 6 luglio 2017, la Prefettura di Catania ha operato la cancellazione della GV Servizi Ambientali s.r.l. dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di opere non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (cd white list) per le ragioni ivi esposte ai sensi dell'art.1, commi dal 52 al 57, Legge 6 novembre 2012 n.190, le cui modalità attuative sono regolate dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, oggi modificato, in parte qua, dal D.P.C.M. 24 novembre 2016.

Tale ultima modifica ha reso obbligatoria, rispetto al passato, l'iscrizione nella white list degli operatori che rientrano nelle categorie già indicate nell'art.1 co. 53, L. n.190/12, sostituendo all'art. 2 del D.P.C.M. 18/04/2013, il comma 2, nei seguenti termini: *"2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni:*

a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;

b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia".

Quanto ai richiamati co. 52 e 53 dell'art.1, essi così dispongono: *"52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è*

istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco." ... "53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi. ...".

Correlativamente l'art. 3-bis "Obblighi dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice antimafia" del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nel testo novellato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, prevede che: "1. La consultazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 7, è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore."

Ed in ultimo, l'art.7 del citato D.P.C.M., come modificato, dispone espressamente l'equipollenza tra iscrizione nell'elenco e documentazione antimafia per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione ("Ai sensi dell'art.1, commi 52 e 52-bis, della legge l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia: a) per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione; b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco ...").

Alla luce di quanto sopra, l'iscrizione nella white list da atto volontario ed eventuale è ormai divenuta obbligatoria, almeno nei settori a rischio, ed equipollente alla documentazione antimafia.



Tale ultimo principio rende imprescindibile utilizzare i medesimi presupposti e modalità operative previste dalla normativa connessa al rilascio di un'informazione antimafia, così come disposto dal d.lgs. n. 159/2011. Al riguardo, risulta di tutta evidenza che gli strumenti e le tutele ivi previste devono essere adottate anche in ordine alla cancellazione dalla white list in caso di provvedimento antimafia.

Da tali valutazioni si desumono, peraltro, le esigenze di celerità ed urgenza connesse all'atto adottato, incompatibili, come su detto, con gli ordinari strumenti di partecipazione procedimentale (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 5 marzo 2018 n.116).

4. – Infondati appaiono, inoltre, i motivi con cui si censura il difetto di motivazione sotto vari profili.

Il provvedimento impugnato, dopo avere rappresentato il ruolo rivestito dal sig. Guglielmino Vincenzo all'interno dell'impresa interdetta, fa presente il rapporto di immedesimazione esistente tra quest'ultimo e le imprese citate, tra cui la società ricorrente.

In particolare, nel corso dell'istruttoria compiuta, non si è preso atto solo dei legami parentali, ma di tutta una serie di elementi di congiunzione che delineano il Guglielmino come unico dominus di entrambe le imprese indicate (la G.V. Servizi Ambientali s.r.l. e la E.F. Servizi Ecologici s.r.l.), come si evince dalla lettura delle conversazioni intercettate, confluite nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Catania.

In particolare, si legge nel provvedimento impugnato che Aiello Eleonora (socio di maggioranza) e Guglielmino Grazia (amministratore unico) sono rispettivamente nipote e figlia di Guglielmino Vincenzo, coinvolto nei fatti che hanno condotto il Prefetto di Catania ad emettere un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti della società E.F. Servizi Ecologici s.r.l., di cui questi era amministratore fino al momento in cui è stato arrestato per i fatti descritti nella relativa ordinanza di custodia cautelare; il provvedimento in questione ha, quindi, fatto presente che il

Guglielmino Vincenzo gestiva un sistema economico imprenditoriale di tipo familiaristico imperniato sulla figura del capofamiglia; che l'esame dei trasferimenti di quote del capitale sociale poste in essere fin dal 2009 mostrano un apparente disimpegno del citato Guglielmino Vincenzo (fino a quella data amministratore unico) a favore della figlia e della nipote al fine di costituire un'azienda parallela (la EF Servizi Ecologici s.r.l.).

Nel provvedimento si legge, inoltre, che *“L'identificazione tra le due imprese è viepiù avvalorata dalla circostanza che in occasione dell'accesso ispettivo compiuto, ai sensi dell'art.93 del D.Lgvo n.159/2011, in data 20.04.2017 presso la sede della EF Servizi Ecologici s.r.l., tra le persone ivi identificate erano presenti sia Aiello Eleonora che Guglielmino Grazia. Dagli ulteriori accertamenti eseguiti in tale data è emerso che negli uffici della EF Servizi Ecologici è detenuta la documentazione amministrativa della società GV Servizi Ambientali s.r.l.”*

Dato atto di ciò il provvedimento impugnato conclude che *“da quanto esposto risulta evidente che gli elementi di criticità registrati a carico di EF Servizi Ecologici s.r.l. possono essere traslati in maniera assolutamente identica sulla GV Servizi Ambientali s.r.l. per via del rapporto di immedesimazione economico-imprenditoriale di cui si è dato atto nelle premesse del presente provvedimento”*.

Ciò che rileva ed ha assunto un peso determinante nell'adozione del provvedimento impugnato non attiene, pertanto, solo ai rapporti di parentela tra il Guglielmino e i soci e l'amministratore della società ricorrente, quanto, piuttosto, al contenuto dell'ordinanza custodiale, da cui si evince una serie di atti, comportamenti e conversazioni intrattenute dal Guglielmino Vincenzo con personaggi di spessore della criminalità organizzata di tipo mafioso in quanto già destinatari di condanne per reati specifici.

Come osservato nella memoria dell'amministrazione resistente, non si tratta di rapporti occasionali o di singoli episodi contestati. Dal tenore delle intercettazioni contenute nell'atto impugnato *“emerge un rapporto di confidenza e di familiarità intercorrente tra tutti i soggetti destinatari della citata Ordinanza di applicazione*



di misure cautelari personali con la consapevolezza manifestata dal Guglielmino di conoscere perfettamente il curriculum criminale degli interlocutori, ponendosi a disposizione per eventuali richieste da soddisfare attraverso le sue imprese nonché facendone affidamento per la risoluzione di problematiche economiche da risolvere attraverso l'intermediazione della consorteria criminale medesima. Ciò in una logica di scambio alla pari tra criminalità ed imprenditore colluso". In proposito, la difesa dell'amministrazione fa presente che a pag. 27 della OCCC n.47932/2017 rg. GIP (le cui contestazioni sono in parte trasfuse nel provvedimento impugnato) si espone che: *"Appare opportuno a questo GIP segnalare altresì il contenuto dell'intercettazione tra presenti all'interno della Fiat panda ... in uso al GUGLIELMINO Vincenzo... avvenuta in data 27.4.2017. In detta conversazione cui certamente partecipano Guglielmino Vincenzo, Monaco Angelo e Grasso Alfredo in primo luogo emerge l'estrema confidenza tra il Guglielmino ed il Monaco, che si offre di risolvere alcune problematiche" di interesse per il Guglielmino. "Inoltre lamentando il Guglielmino il grave ritardo delle amministrazioni locali nella corresponsione di quanto pattuito nelle scadenze programmate relativamente al servizio svolto dalla GV Servizi Ambientali S.r.l. ... il Monaco si offrirebbe di cercare una mediazione...".*

In considerazione della ritenuta immedesimazione tra le due società, con la conseguenza della traslabilità degli elementi di criticità riscontrati a carico della società EF sulla società ricorrente, tenuto conto del complessivo quadro indiziario descritto nel provvedimento, la cancellazione dalla white list si poneva, quindi, come consequenziale.

La circostanza che Guglielmino Vincenzo sia stato sostituito solo a seguito del suo arresto non dimostra la soluzione di continuità tra la precedente amministrazione e la nuova.

Così come non conducente, alla luce del complessivo quadro indiziario di cui sopra, appare l'argomentazione secondo cui il Guglielmino è padre non convivente

della legale rappresentante della società ricorrente.

4.1. – Da ultimo, con memoria di replica, parte ricorrente, richiamando recente giurisprudenza che ha ribadito il principio secondo cui *“in presenza di informativa interdittiva antimafia emessa ai sensi dell’art. 84, c.3 il diniego di iscrizione negli elenchi è imposto dalla legge senza residui margini di discrezionalità in favore dell’amministrazione”* (c.f.r. TAR Napoli Sez. I, sentenza n.1017 del 12 febbraio 2018), ha concluso che tale principio, nel caso, non sarebbe applicabile in quanto la società G.V. non risulterebbe destinataria di alcun provvedimento ostativo emesso dalla Prefettura ai sensi dell’art. 84, co.3, del D.lgs. 159/2011.

Invero, nel caso di specie, la Prefettura di Catania ha ritenuto che, alla luce del provvedimento ostativo emesso nei confronti della società E.G. per fatti riconducibili a Guglielmino Vincenzo, si dovesse procedere alla cancellazione dalla white list anche della società G.V.; ciò in quanto:

- a) alla luce del quadro indiziario descritto, il Guglielmino appare dominus della società colpita da interdittiva ma anche della società ricorrente;
- b) viene ritenuta l’identificazione delle imprese sulla base degli elementi descritti;
- c) si conclude che l’interdittiva, fondata sui fatti ivi descritti relativi alla figura del Guglielmino, è sovrapponibile alla società ricorrente.

Ritiene parte ricorrente che in tale ragionamento vi sarebbe un salto logico.

Invero, occorre tenere presente che provvedimenti quali l’interdittiva antimafia e la stessa cancellazione dalla white list per interdittiva antimafia:

- costituiscono misure preventive volta a colpire l’azione della criminalità organizzata;
- trattandosi di misure a carattere preventivo, prescindono dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fondono sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;
- tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere



assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;

- essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitosa, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata;

- anche se occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;

- gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata;

- i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci amministratori, dipendenti dell'impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia, possono assumere rilevanza quando non siano frutto di causalità, o per converso, di

necessità;

- se è irrilevante un episodio isolato, secondo la logica del "più probabile che non", non lo sono i contatti che l'imprenditore direttamente o anche tramite un proprio intermediario, tenga con soggetti attinti da provvedimenti antimafia.

Orbene, alla luce dei superiori principi giurisprudenziali (cfr. Consiglio di St., sez. III, n. 4286/2017; n. 1624/2017), vevoli anche nel caso di cancellazione dalla white list a fronte di interdittiva antimafia, il provvedimento impugnato non appare illogico.

Ciò in quanto l'interdittiva è stata assunta avuto riguardo a fatti che hanno interessato colui che dal provvedimento risulta essere il dominus di un sistema imprenditoriale familiare strettamente connesso con il sistema mafioso; ed è stata adottata sulla base di elementi - quali la presenza dei soci della ricorrente presso la sede della società interdetta (EF Servizi Ecologici s.r.l.), la circostanza che la documentazione riferibile alla società ricorrente è detenuta negli uffici della EF Servizi Ecologici (con la precisazione, fatta da parte ricorrente, che già dal febbraio 2017 la società G.V. conserva le scritture contabili presso tale indirizzo al piano superiore, in funzione di archivio e deposito, mentre la sede legale della società E.F. è al piano inferiore), le risultanze delle intercettazioni riportate nel provvedimento - che, congiuntamente agli altri riferiti, sono stati considerati meritevoli, secondo la Prefettura, della tutela anticipatoria in questione.

Né in tale contesto e nella logica della tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata può assumere rilievo la circostanza, controdedotta dalla società ricorrente, che *"l'accesso ispettivo condotto in data 20/04/2017 dal Gruppo interforze ha riguardato la società E.F. e non la società G.V. e per tale motivo non è assolutamente utilizzabile"*.

4.2. - Conclusivamente il ricorso n.1369 del 2017 va rigettato.

5. - I ricorsi nn. 1371 del 2017 e 1403 del 2017 hanno riguardano le vicende relative alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento nel Comune di Carlentini.



Riassumendo in fatto, a seguito di comunicazione della Prefettura al Comune di adozione da parte della stessa di *“un provvedimento antimafia interdittivo”* nei confronti della G.V. Servizi Ambientali s.r.l., il Comune di Carlentini adottava le ordinanze contingibili e urgenti nn. 11 e 12 del 2017 con cui aveva revocato l'affidamento del servizio alla ditta G.V. Servizi e affidato detto servizio alla Tech Servizi s.r.l., in attesa della definizione delle procedure di gara.

Con decreto cautelare ante causam del Presidente del TAR Catania n.497 del 18 luglio 2017, reso su istanza della ditta G.V. Servizi, venivano sospese le dette ordinanze.

In particolare, con tale decreto presidenziale n.497 del 2017 si accoglieva l'istanza della società G.V. sul presupposto che *“alla prima deliberazione consentita in questa sede, [...] permangono le circostanze che hanno indotto questo Tribunale al provvedimento di cui all'ordinanza cautelare n.922/2016”*.

Tale ultima ordinanza (resa nell'ambito del giudizio RG n. 2158/2016) sospendeva il provvedimento del servizio alla Tech Servizi emesso all'esito di una procedura attivata dal Comune di Carlentini finalizzata all'individuazione dell'impresa cui affidare in via temporanea il servizio di raccolta, sul presupposto che *“l'apertura di un'offerta pervenuta oltre il termine di presentazione costituisce violazione dei predetti principi [di imparzialità e trasparenza]”* e ciò *“a prescindere dal nome utilizzato per la procedura (indagine di mercato, gara informale)”*.

L'amministrazione comunale, quindi, avanzava istanza di revoca ex art.61 c.p.a., con richiesta di chiarimenti, rigettata con decreto presidenziale n.547 del 25 luglio 2017, che così testualmente statuiva: *“Ritenuto di respingere la richiesta di revoca del decreto presidenziale n.497/2017, giacché: a) la notifica del medesimo all'Amministrazione comunale risulta correttamente avvenuta; b) il dispositivo del decreto è chiaro nel sospendere l'efficacia dell'ordinanza n.11/2017, con la quale il Sindaco di Carlentini ha disposto la revoca dell'ordinanza 29.9.2016 n.26 che, tenuto conto dell'ordinanza cautelare n.922/2016 di questo T.A.R. aveva affidato a*

G.V. Servizi Ambientali s.r.l. il servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche; c) non ha rilievo impeditivo dell'esecuzione del disposto giudiziale l'ordinanza n.12/2017, che affida il servizio alla Tech Servizi s.r.l., l'efficacia della quale è anzi inibita dalla sospensione dell'ordinanza n.11/2017;

d) la motivazione del decreto n.497/2017 è altrettanto esaustiva nel rilevare l'attualità in capo a G.V. Servizi Ambientali dei presupposti all'affidamento del servizio rifiuti come riscontrati dall'ordinanza cautelare n.922/2016, giacchè non emerge dalla documentazione versata in atti dal Comune di Carlentini e da G.V. l'esistenza di un provvedimento prefettizio di informazione antimafia a carico dell'impresa, laddove il Sindaco ha assunto l'iniziativa di revocare l'affidamento sul presupposto di una mera comunicazione non accompagnata da documenti o provvedimenti, peraltro utilizzando lo strumento dell'ordine contingibile riguardo al quale non appare ictu oculi sussistere il presupposto dell'urgenza; e) allo stato degli atti l'unico provvedimento assunto dal Prefetto di Catania nei confronti di G.V. risulta essere la cancellazione dalla white list, alla quale non è necessariamente propedeutica l'interdittiva (v. comunicato del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U. 29.4.2013 n.99); Ritenuto che, stante la chiarezza del dispositivo del decreto cautelare n.497/2017 alla stregua della motivazione, non appare giustificata la richiesta di chiarimenti del Comune di Carlentini in ordine all'eseguibilità della pronuncia giudiziale, non riscontrandosi per la reintegrazione di G.V. nell'appalto del servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche difficoltà materiali o logistiche rivenienti dall'attuale affidamento del medesimo ad altra impresa; Rilevato, pertanto, che non sussistono ragioni logiche o difficoltà materiali nel dare immediato corso di esecuzione al decreto cautelare e che quindi non è giustificata l'inerzia dell'Amministrazione comunale dall'avvenuta notifica dello stesso (18.7.2017), nonostante le esigenze di immediatezza correlate all'adozione delle misure cautelari ante causam ai sensi dell'art.61 c.p.a., si ritiene di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Siracusa per valutare la sussistenza in fattispecie di rilievi penalistici”.



Il Comune, quindi, adottava una nuova ordinanza contingibile e urgente (n.15 del 2017) con cui il servizio veniva nuovamente affidato alla società G.V. Servizi.

Avverso tale ordinanza la Tech Servizi proponeva domanda cautelare ante causam ex art.61 c.p.a., rigettata dal Presidente di questo T.A.R. con decreto n.551/2017, con la seguente motivazione: “ ... Ritenuto di confermare quanto espresso nei decreti cautelari nn.497 e 547/2017, giacché non sussiste a carico di G.V. alcun provvedimento interdittivo che vincoli l'ente locale a un divieto di affidamento di appalti alla società, laddove la sola cancellazione dalla white listi ha come unico effetto l'onere dell'impresa affidataria di fornire all'amministrazione appaltante le comunicazioni e le informazioni antimafia richieste dalla legge (invece non domandate per le imprese iscritte), né sussistono presupposti di urgenza a giustificare la revoca dell'appalto; Rilevato, peraltro, che la ragione di esclusione di G.V. dall'elenco degli operatori iscritti nella white list, come indicata dal provvedimento di cancellazione adottato dal Prefetto di Catania, risiede in un presunto collegamento della società con l'impresa E.F. Servizi Ecologici s.r.l. – non definito, peraltro, da provvedimento interdittivo a carico di G.V. – e che l'interdittiva antimafia pronunciata dal Prefetto di Catania a carico di E.F. è stata sospesa da decreto presidenziale 24.7.2017 n.529, che ha ritenuto inattuali gli elementi valutati nel provvedimento prefettizio; Ritenuto che l'ordinanza sindacale n.15/2017 che ha riaffidato il servizio rifiuti a G.V. è stata tempestivamente adottata in esecuzione del coevo decreto presidenziale n.547/2017 e che, pertanto, dal cambio di gestore nessun pregiudizio risulta riscontrabile a danno della collettività e della funzionalità del servizio”.

6. – Tanto premesso occorre muovere dall'esame del ricorso n. 1371 del 2017.

La società G.V. Servizi contesta la legittimità delle ordinanze contingibili urgenti adottate dal Comune di Carlentini a seguito della comunicazione della Prefettura della cancellazione della società dalla white list, con le quali è stata revocata l'ordinanza di affidamento del servizio della gestione dei r.s.u. alla stessa e con cui

è stato affidato detto servizio alla Tech Servizi s.r.l.

6.1. – Si può prescindere dall'esame delle eccezioni in rito sollevate dalla controinteressata Tech Servizi in quanto il ricorso è nel merito infondato.

6.2. - Con il primo motivo, la G.V. Servizi contesta che il provvedimento prot. n. 66126/del 6 luglio 2017 costituisca provvedimento ostativo ai sensi del d. lgs. n.159/2011 non avendo i requisiti di forma e di sostanza di questo; anche dal punto di vista teleologico la differenza sussisterebbe, avendo l'iscrizione lo scopo di semplificare controlli in occasione dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica; alla fattispecie, pertanto, non sarebbero applicabili gli effetti tipici dei provvedimenti interdittivi per come indicati dall'art.94 del d.lgs. n.159 del 2011; conseguentemente i provvedimenti dell'ente locale, impugnati con il presente ricorso, sarebbero illegittimi poiché fondati su tale erroneo presupposto.

Il motivo è infondato per le ragioni già esplicitate al superiore § 3 e § 3.1. in diritto alle quali si rinvia.

Dalla ricostruzione del quadro normativo vigente di cui sopra discende, in particolare, che, a seguito della cancellazione dalla white list per le ragioni antimafia esposte nel provvedimento, la commessa pubblica in questione non poteva essere affidata alla G.V. Servizi Ambientali, essendo oggi la detta iscrizione presupposto a cui è subordinata la sottoscrizione del contratto (art. 2, co.2, del d.p.c.m. cit., come modificato).

6.3. – La stessa Prefettura, dapprima con nota prot. 73542 del 26 luglio 2017, in riscontro ad una nota di richiesta di chiarimenti inviata dal Comune di Carlentini in data 21 luglio 2017, richiamava il D.P.C.A. 24 novembre 2016 e, con successiva nota prot. 80571 del 22 agosto 2017, a seguito di ulteriore richiesta, confermava che *“sulla scorta della sussistenza del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nei confronti della ditta GV Servizi AMBIENTALI S.R.L. questa Prefettura ha disposto l'immediata cancellazione della stessa società dalla white list provinciale. Si evidenzia che tale atto è equipollente, per gli effetti conseguenti, al rilascio di informazione antimafia interdittiva. Al riguardo si richiama anche*





quanto disposto dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, che ha modificato il D.P.C.M. 18 aprile 2013 istitutivo della menzionata white list ...”.

6.4. – Orbene, al di là del chiaro tenore letterale della normativa richiamata sub § 3.1., la giurisprudenza unanimamente e condivisibilmente ritiene che l’unicità e organicità del sistema normativo antimafia vietano all’interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi – quello della white list e quello delle comunicazioni antimafia - che, limitandosi ad un criterio formalisticamente letterale e di cd. stretta interpretazione, renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia (Cons. St. sez. III, 2 gennaio 2018 n.492).

Logico corollario di tale principio è che la cancellazione dalla white list per le ragioni chiaramente ispirate ad una logica antimafia, quali espressamente indicate nel provvedimento prefettizio, non poteva consentire l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti alla società in questione; e ciò al di là della circostanza che non vi fosse stata un’interdittiva antimafia “autonoma” nei confronti della società G.V., ritenuta dal provvedimento di cancellazione in rapporto di “*immedesimazione economico-imprenditoriale*” con la società EF Servizi Ecologici s.r.l., donde l’affermazione che “*gli elementi di criticità registrati a carico di EF Servizi Ecologici s.r.l. possono essere traslati in maniera assolutamente identica sulla GV Servizi Ambientali s.r.l.*”.

Giova ancora osservare che la Prefettura adottava il provvedimento di cancellazione, tra l’altro, “*preso atto del parere unanime espresso nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia alla presenza del Procuratore della Repubblica – DDA, in data 28 giugno 2017 in merito alla presenza di elementi idonei a supportare l’adozione di un provvedimento interdittivo, in quanto sussiste, nei confronti dell’impresa GV Servizi Ambientali s.r.l. il pericolo di infiltrazione mafiosa così come indicato dall’art.84, comma 4, del Decreto Legislativo n.159/2011 e ss.mm.ii.*”, evidenziando in modo chiaro

l'intento e natura della misura adottata.

7. - Infondato è, poi, il motivo di ricorso con cui si contesta la cancellazione della società ricorrente dalla white list in assenza delle garanzie partecipative del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e del DPCM 18 aprile 2013.

Con riguardo alla censurata violazioni delle regole procedurali, va richiamato il condiviso indirizzo giurisprudenziale già richiamato al § 2.1. in diritto di cui sopra a cui si rinvia.

Nel caso, in particolare, si è trattato di una cancellazione conseguente all'interdittiva emessa nei confronti di società considerata collegata a quella in questione, da qui le ragioni di urgenza con le quali si è provveduto in considerazione degli interessi in rilievo.

Né tali argomentazioni possono essere superate dal richiamo all'art.94 secondo cui non si potrebbe procedere alla revoca o a recessi nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi, non essendo questo il caso in esame ove il servizio in questione, sicuramente essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, era stato affidato con l'ordinanza contingibile e urgente impugnata alla Tech Servizi s.r.l. odierna controinteressata.

8. - Va esaminato il motivo con cui parte ricorrente ritiene i provvedimenti impugnati affetti da illegittimità derivata in quanto il provvedimento della Prefettura di cancellazione della società dalla white list, che è stato ritenuto l'unico presupposto degli stessi, sarebbe illegittimo, come evidenziato con ricorso rg. n.1369/2017.

Tale motivo si rivela infondato, essendo il detto ricorso (n. 1369/2017) infondato per quanto sopra esposto.

9. - I motivi sin qui esaminati sono dirimenti - esonerando dall'esame degli ulteriori rispetto ai quali sussiste conseguentemente carenza di interesse - atteso che essi, comunque, evidenziano che il servizio de quo non poteva essere affidato alla



società ricorrente, cancellata con urgenza dalla Prefettura dalla white list per ragioni antimafia.

10. - Il rigetto del ricorso comporta l'infondatezza della relativa domanda risarcitoria.

11. - Con il ricorso incidentale proposto dal Comune di Carlentini, questi, in subordine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dal G.V. Servizi di cui al ricorso principale, ha chiesto l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'U.T.G. - Prefettura di Catania per i pretesi danni patiti dalla G.V. Servizi Ambientali s.r.l. in conseguenza di eventuali illegittimità che dovessero essere accertate.

Il ricorso incidentale, atteso il rigetto del ricorso principale, va dichiarato improcedibile.

12. - Si può, a questo punto, passare ad esaminare il ricorso n. 1403 del 2017.

Con esso la Tech Servizi s.r.l. ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 15/2017 con la quale il Comune di Carlentini ha disposto la sospensione dell'efficacia delle proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti nn.11 e 12 del 12 luglio 2017 e, per l'effetto, ha ordinato all'affidataria Tech Servizi s.r.l. l'immediata cessazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la conseguente consegna del cantiere alla G.V. Servizi Ambientali; la stessa ha agito, altresì, per la revoca dei Decreti Presidenziali n. 497 del 18 luglio 2017, n. 547 del 24 luglio 2017 e n.551 del 27 luglio 2017.

12.1. - Occorre previamente interrogarsi sulla procedibilità (ammissibilità) della presente azione, messa in dubbio dal Comune in quanto oggetto dell'impugnazione sarebbero atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente attuativi di un *dictum* giurisdizionale, dimodoché eventuali doglianze sulla corretta esecuzione di esso dovevano essere fatte valere innanzi al giudice che le aveva disposte.

Orbene, l'istanza di riunione dei due ricorsi in esame, avanzata dallo stesso Comune, con la conseguente riunione qui effettuata attesa l'evidenziata

concessione, nonché la circostanza che l'impugnativa dell'atto in questione con un nuovo ricorso e la sua trattazione nel merito alla pubblica udienza non incidono sulle garanzie processuali dell'altra parte, sono elementi che consentono, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo (art.1 c.p.a.), di considerare ammissibile la presente domanda volta sostanzialmente ad annullare i provvedimenti dell'amministrazione posti in essere in attuazione del *dictum* presidenziale, ritenendo parte ricorrente che il mancato controllo della sussistenza dei requisiti antimafia osti comunque, al di là del comando giurisdizionale, ad una valida emanazione del provvedimento impugnato.

12.2. - Dal rigetto del ricorso n. 1371 del 2017 discende la fondatezza del ricorso in esame (n.1403/2017) e, per gli effetti, per quel che rileva, avendo gli atti impugnati spiegato i loro effetti, la declaratoria d'illegittimità degli impugnati provvedimenti, avendo avanzato parte ricorrente il risarcimento del danno anche per equivalente. Infatti, accertato che la G.V. Servizi s.r.l. non poteva essere affidataria del servizio in questione in quanto cancellata dalla white list per le motivazioni su dette, illegittima risulta l'ordinanza impugnata con la quale è stato consegnato il cantiere per l'espletamento del relativo servizio a tale società.

13. - Parte ricorrente ha chiesto, in caso di mancata concessione dell'invocata misura cautelare, costituente risarcimento in forma specifica, la condanna del comune resistente al risarcimento del danno per equivalente da computarsi commisurandolo al mancato guadagno dovuto alla omessa esecuzione del servizio dalla data dell'ordinanza sindacale n.12 del 2017 (in forza della quale le era stato attribuito il servizio) fino a quando non saranno riconosciute le ragioni della Tech Servizi in sede di merito o comunque fino al nuovo affidamento discendente dalla nuova gara d'appalto.

Da ultimo, con memoria depositata in data 20 marzo 2018, il Comune di Carlentini ha rilevato di avere aggiudicato, attraverso l'UREGA, il servizio in questione ad un terzo soggetto estraneo alla lite e che al momento sono in corso gli accertamenti



previsti dal codice dei contratti pubblici in ordine al possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario.

Nella pubblica udienza del 5 luglio 2018 il difensore del Comune ha dato atto che, con determina n.162 del 16 aprile 2018, sono stati approvati i verbali di gara di aggiudicazione del servizio e che, con processo verbale dell'1 giugno 2018, è stato dato avviso alla G.V.; il difensore di quest'ultima società ha confermato che la stessa non svolge più il servizio in questione.

Da quanto sopra discende l'impossibilità di un risarcimento in forma specifica.

13.1. – Occorre, pertanto, verificare se sussistono i presupposti per il risarcimento del danno per equivalente, pure chiesto, come detto, dalla ricorrente Tech Servizi s.r.l..

Sulla base di quanto sin qui esposto, risulta accertata l'illegittimità del provvedimento lesivo e il danno conseguente in capo alla Tech Servizi, nonché il nesso causale.

È noto, poi, che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia di appalti (Cons. St. III, 21 marzo 2018 n.1828; sez. III, 19 gennaio 2018, n.358), *“quanto all'elemento soggettivo, trova applicazione l'orientamento (indotto da un principio enunciato dalla Corte di giustizia UE a partire dalla sentenza 30 settembre 2010 in causa C- 314/2009, e recepito dalla giurisprudenza nazionale) secondo il quale, in materia di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto, non è necessario provare la colpa dell'amministrazione poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività previsto dalla normativa comunitaria (cfr. Cons. Stato, VI, n. 731/2017; V, n. 1833/2013 e n. 1364/2017)”*.

Nel caso, fermo restando tale indirizzo giurisprudenziale, va, comunque, rilevato quanto segue.

Va, intanto, dato atto che l'amministrazione comunale ha effettivamente posto in essere il contestato atto di affidamento in favore della società G.V. - in revoca a



quelli precedentemente assunti – a seguito del *dictum* di cui al citato decreto presidenziale n.497 del 2017, confermato con decreto presidenziale n.547/2017.

Tuttavia, occorre evidenziare che le misure interinali provvisorie vanno adottate per il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa; in ogni caso la misura concessa ai sensi dell'articolo 61 c.p.a. perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa.



Orbene, nel caso, l'ordinanza presidenziale n. 497/2017, che ha sospeso gli effetti dell'ordinanza comunale con cui era stato ordinato alla società G.V. Servizi Ambientali di cessare con effetto immediato l'affidamento della commessa (a seguito della cancellazione dalla white list) e da cui origina l'ordinanza contingibile e urgente per l'affidamento del servizio in favore della stessa società, impugnata con il presente ricorso, è del 18 luglio 2017; va, altresì, rilevato che, con riferimento al ricorso n.1371 del 2017, il difensore della G.V. s.r.l., alla camera di consiglio del 9 novembre 2017, ha rinunciato all'istanza cautelare per un merito a breve.

Ne consegue che, decorsi i detti sessanta giorni, la misura presidenziale in questione aveva perso efficacia, né risulta essere stata adottata alcuna misura cautelare collegiale, avendovi espressamente parte ricorrente rinunciato per come sopra esposto.


A ciò si aggiunga che, alla richiesta di chiarimenti sulla tematica avanzata dal Comune, la Prefettura ha risposto con una prima nota del 26 luglio 2017 che "si limita" a richiamare il D.P.C.M. del 24 novembre 2016 e, successivamente, con la nota del 22 agosto 2017, in cui si afferma che l'atto della cancellazione dalla white list è equipollente al rilascio di informazione antimafia interdittiva quanto agli effetti conseguenti, al riguardo richiamandosi anche quanto disposto dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, che ha modificato il D.P.C.M. 18 aprile 2013, istitutivo della menzionata white list.



Inoltre, come evidenziato dalla Tech Servizi s.r.l., la consegna al gestore G.V. Servizi Ambientali s.r.l. non risulta essere stata preceduta da una verifica del possesso dei requisiti necessari all'affidamento presso la Prefettura, alla quale il Comune "*ancorché in esecuzione del provvedimento del Presidente del TAR*" avrebbe dovuto comunque richiedere la liberatoria antimafia prima di affidare il servizio; il che non risulta essere avvenuto nel caso di specie.

13.2. - Orbene, fermo restando che, come su detto, ai fini risarcitori in materia di appalti si deve prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo rispondendo il rimedio risarcitorio al principio di effettività previsto dalla normativa comunitaria, le circostanze di cui sopra non possono, comunque, esonerare da responsabilità il Comune che ha affidato con ordinanza contingibile e urgente il servizio in questione alla società G.V. senza previa verifica dei requisiti antimafia necessari per l'affidamento, protrattosi nei termini riferiti in udienza (specie a seguito della comunicazione del 22 agosto 2017 con cui la Prefettura faceva presente al Comune l'equipollenza della cancellazione dalla white list al rilascio di informazione antimafia interdittiva quanto agli effetti conseguenti); va osservato, inoltre, che, a seguito della nota della Prefettura di cui sopra, non risulta ulteriore istanza di revoca del detto decreto presidenziale (essendo il provvedimento di accoglimento ex art.61 cod. proc. amm. sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata fino a quando esso conserva efficacia).

13.3. - Per quanto attiene la quantificazione del danno, il Collegio ritiene che essa debba tenere conto della peculiarità della situazione come sopra esaminata e della mancanza di prova da parte della Tech circa la mancata utilizzazione di mezzi e maestranze in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa (*aliunde perceptum vel percipiendum* con l'ordinaria diligenza); va, peraltro, osservato che la società Tech Servizi s.r.l. - che pure aveva richiesto al Presidente la revoca del decreto presidenziale (richiesta, come detto, respinta) - nel corso del giudizio, alla camera di consiglio del 19 ottobre 2017, ha rinunciato alla richiesta cautelare.



13.4. – Alla luce di quanto sopra, si ritiene di fare applicazione del potere attribuito dall'art.34, co. 4, del d.lgs. n.104. del 2010, condannando l'amministrazione comunale a proporre alla società Tech Servizi s.r.l. la corresponsione di una somma a titolo di risarcimento, e ciò nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, nella misura omnicomprensiva che si ritiene equo – alla luce delle complessive superiori valutazioni – fissare nel 5 % della minor somma tra l'offerta della Tech Servizi (prot. 1247 del 21 ottobre 2016 citata nell'ordinanza contingibile e urgente n.12 del 12 luglio 2017) e quella della G.V. Servizi Ambientali s.r.l.; si ritiene, altresì, equo che tale somma venga calcolata con decorrenza dal 9 novembre 2017 (data della camera di consiglio in cui la società G.V. ha rinunciato all'istanza cautelare per la fissazione del merito al 25 gennaio 2018) sino al momento in cui è stato individuato il nuovo concessionario del servizio.

14. – Il ricorso incidentale proposto dal Comune, volto a chiamare in garanzia la Prefettura per l'ipotesi di condanna al risarcimento del danno a seguito di accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, va invece rigettato, non essendo il danno in questione da ricollegare ad alcun comportamento o provvedimento illegittimo della Prefettura, la quale, invero, già con nota del 26 luglio 2018 e poi in maniera esplicita con nota del 22 agosto 2017 chiariva che il provvedimento reso nei confronti della G.V. era da considerare, quanto agli effetti, equipollente al rilascio dell'informazione antimafia interdittiva.

15. – Conclusivamente, il ricorso n.1369/2017 va rigettato; il ricorso n.1371/2017 va rigettato in quanto infondato, mentre il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile; quanto al ricorso n.1403/2017, lo stesso va accolto con declaratoria d'illegittimità degli atti impugnati, la relativa domanda risarcitoria va accolta nei termini di cui in motivazione ed il ricorso incidentale va rigettato.

16. – Si ritiene di sottoporre la complessiva vicenda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, anche ai fini dell'aggiornamento in fatto rispetto al precedente analogo invio per effetto del D.P. n.547 del 25 luglio 2017, ed alla



Procura Regionale della Corte dei conti di Palermo per quanto rispettivamente ed eventualmente di competenza.

17. – Quanto alle spese di lite, le stesse vengono liquidate come in dispositivo sulla base del principio della soccombenza, compensando, in via d'eccezione, quelle di cui al ricorso n. 1371/2017, in considerazione della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

I) *con riferimento al ricorso n.1369 del 2017:*

- a) respinge il ricorso;
- b) condanna la società ricorrente G.V. Servizi Ambientali s.r.l. al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero dell'Interno – Ufficio Territorio del Governo di Catania, amministrazione resistente, che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, mentre compensa le spese con riferimento all'interveniente;

II) *Quanto al ricorso n. 1371 del 2017:*

- a) respinge il ricorso principale e la relativa domanda risarcitoria;
- b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- c) compensa le spese tra tutte le parti costituite;

III) *Quanto al ricorso n. 1403 del 2017:*

- a) accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva;
- b) accoglie la domanda risarcitoria nei confronti della ricorrente Tech s.r.l., secondo le modalità precisate in motivazione;
- c) rigetta il ricorso incidentale;
- d) condanna per le spese di lite il Comune di Carlentini al pagamento delle stesse nei confronti della società Tech s.r.l. che determina nella misura complessiva di € 3.000,00, oltre accessori di legge; compensa le spese di lite nei confronti



dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catania e della società G.V. Servizi Ambientali s.r.l.

Manda alla Segreteria di inviare copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ed alla Procura Regionale della Corte dei conti di Palermo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e tutte le persone fisiche e giuridiche indicate in sentenza.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 5 luglio 2018, 19 luglio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore



L'ESTENSORE


Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.





ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto SAGONE VENERANDO dipendente del Tar Sicilia Sede di Catania, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la/il (sentenza ordinanza decreto) riprodotto/a nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Si rilascia all'Avvocato PAPPALARDO GIOVANNI

per uso: Notifica Appello Consentito dalla Legge


La presente copia si compone di complessivi n. 20..... fogli, per complessive 38.. facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Catania li 08-02-2014



Firma







REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA



Si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la presente formula:

“Repubblica Italiana. In nome della legge.

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

A richiesta dell'Avv. Pappalardo Giovanni

e a favore di Tech Servizi S.r.l..

Catania li 08/02/2019

Il Funzionario
Dott. Maurizio Trózzo



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

E' copia conforme all'originale che si rilascia a
richiesta di AU PAPPALARDO GIOVANNI
per uso CONSENTITO DALLA ZELCE

Si compone di n. 39 (TRENTANOVE) fasciate

Catania, li 22-03-2018



FIRMA

A handwritten signature in black ink, written over the word "FIRMA". The signature is stylized and appears to be "A. Pappalardo".

Relata di Notifica

Io sottoscritto avv. Giovanni Pappalardo, procuratore e difensore della **Tech Servizi S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, P.Iva: 01186690895, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 21 gennaio 2014, ho notificato copia del su esteso atto a mezzo dell'Ufficio Postale di Catania a:

- **Comune di Carlentini**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, C.F.: 00192920890, con sede in Via F. Morelli n. 6 - Cap. 96013 Carlentini (SR), ivi

consegnandone copia conforme all'originale a mezzo posta A/R: 78772301074-2



STUDIO LEGALE PAPPALARDO

MITTENTE

Avv. GIOVANNI PAPPALARDO
Via Grotte Bianche, 117
95128 CATANIA
Tel. 095 551532 - Fax 095 439509
P.IVA 045966400871

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Ai sensi della legge 21/01/1994, n. 53
Autorizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di
n. del


N. 340 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

.....

Racc. N.

APPLICARE SULLA BUSTA AG



78772301077-2

APPLICARE QUI IL
CODICE A BARRE

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

*Spett. Cav. Dr. CARLETTINI, in
persona del Sindaco G.F.
SIA F. MONELLI n. 6
R6013 - CARLETTINI (S-R)*

Postaraccomandata

Posteitaliane

100787723010772 96013
17401 95129 CATANIA 8 CT
1-91015445



22.03.2019 10.
Euro 008.95

95127 Catania - Via Grotte Bianche, 117.
00184 Roma - Via Genova, 30

Atto di precetto

Per la Tech Servizi s.r.l. (p.iva 01186690895), con sede in Floridia via Rocco Chinnici n. 8, in persona dell'Amministratore Unico, dr. Corrado Bengasi, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara La Bella (c.f. LBLBBR65R69G580G), in virtù di procura in calce al presente atto, presso il cui studio in Siracusa, v.le Teracati n. 63/b, elegge domicilio, indicando ai fini delle notifiche fax 0931/413696 e pec: barbara.labella@avvocatisiracusa.legalmail.it

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0016903 - Arrivo
del 11-09-2019
Categoria 4 Classe 1

Premesso che

- con sentenza n. 01723/2018, pubblicata il 21/08/2018 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Prima Sezione), all'esito del giudizio rubricato al R.G.N. 1369/2017, il Comune di Carlentini, in persona del Sindaco p.t., dr. Giuseppe Stefio, con sede in Carlentini via Via Cap. F. Morelli, 6 – (96013 Carlentini) è stato condannato a pagare alla odierna istante le spese di lite pari ad euro 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri e accessori;
- la predetta sentenza è stata munita di formula esecutiva in data 08/02/2019 ed è stata notificata al debitore, Comune di Carlentini, **in data 26/03/2019**;
- tuttavia, ad oggi il debitore non ha ottemperato a quanto previsto dalla predetta sentenza;
- è interesse attuale, oltre che diritto, dell'istante recuperare le somme dovute.

*Procedura
come in
originale
JL*

Tutto ciò premesso, l'odierna istante, ut supra rappresentata e difesa,

Intima e fa precetto

al Comune di Carlentini, in persona del Sindaco p.t., dr. Giuseppe Stefio, con sede in Carlentini via Via Cap. F. Morelli, 6 – (96013 Carlentini) di pagare al creditore istante nel domicilio eletto, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto di precetto, le seguenti somme:

COMPENSI LIQUIDATI IN SENTENZA	€ 300,00
C.P.A.	€ 120,00
IVA	€ 686,40
COMPENSI DI PRECETTO	€ 135,00
RIMB. FORF	€ 20,25
CPA	€ 6,21
IVA	€ 35,52
SPESE PER COPIE E NOTIFICA TITOLO	€ 28,33
TOTALE	€ 4.031,71

e quindi complessivamente la somma di Euro quattromilatrentuno/71, oltre alle spese di notifica a margine segnate, con avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Avv. Barbara La Bella

Ai sensi dell'articolo 13 del d.l. n. 83/2015, si avverte, altresì, che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore.

Siracusa, li 03/09/2019

Avv. Barbara La Bella

Procura

Il sottoscritto Dr. Corrado Bengasi, nato a Siracusa il 12/03/1973, C.F.: BNGCRD73C12I754H, n.q. di legale rappresentante della società Tech Servizi s.r.l. (p.iva 01186690895), con sede in Floridia via Rocco Chinnici n. 8, delega l'Avv. Barbara La Bella (LBLBBRI65R69G580G) del Foro di Siracusa a rappresentarmi e difendermi nel presente atto di precetto e in ogni fase e grado della successiva fase esecutiva, ivi compreso l'eventuale giudizio di opposizione, conferendogli ogni e più ampia facoltà prevista dalla legge. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro altresì di aver ricevuto dal predetto avvocato, al momento del conferimento dell'incarico, l'informativa di cui all'articolo 2, comma 7, d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014, relativa alla possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita ivi contemplato e disciplinato e con la quale sono stato reso edotto dei casi in cui lo stesso è obbligatorio.



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari necessari per lo svolgimento del mandato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003.

Eleggo domicilio presso lo Studio del predetto Avvocato, sito in Siracusa v.le Teracati 63/b

Siracusa/Floridia, li 03/09/2019

TECH SERVIZI srl

Vera ed autentica

ORIGINALE

UNEP - SIRACUSA

Reg. 1/2019 Modello A

Richiedente LA BELLA AVV. BARBARA

Relazione di notificazione



-1K119289/1

Io sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di PRECETTO a:

COMUNE DI CARLENTINI, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.

VIA MORELLI,6 96013 CARLENTINI - ITALIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. 787747547250 , ai sensi dell'art. 149 c.p.c./170 c.p.p. dall'ufficio postale di U.P. SIRACUSA

10 SET. 2019

L'Ufficiale Giudiziario NON ASSEGNATO

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonio Carbone
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Cron.9289 - 1/1

P 1

SPECIFICA	
Dritti	€ 2,56
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese	€ 10,65
Varie	€ 0,00
Boilli	€ 0,00
TOTALE	€ 13,23

Data rich. 09/09/19

Funz.Unep/Uff. Giud

MITTENTE

Avv. Barbara de Sella
V.le Sereese, 63/b

96100 Siracusa

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI

UNEP c/o TRIBUNALE
SIRACUSA

N. del Registro Cronologico

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Firma
ANTONIO CARBONARE

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Racc. N.

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG



78774754725-0



Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente, il plico deve essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età superiore a 16 anni. In mancanza delle persone suddette il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona incaricata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Comune di Bozontini
V.le Lep G. Mozzoli n. 6
96013 Bozontini

VERBALE N° 8 DEL 21.11.2019

Il giorno ventuno del mese di Novembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15:30, presso i locali comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente "Servizi Socio Assistenziali-Personale-Bilancio-Finanza" per discutere il seguente o.d.g.:

- Deliberazione n. 165/2019/PRSP Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana. Adozione misure correttive;
- Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Esame e Approvazione;
- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per quote sociali di partecipazione 2016/2017 alla S.R.R. ATO Siracusa Provincia e 2013/2018 ATO SR1 in liquidazione;
- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in parziale esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania, n. 1723/2018 relativa a spese di lite in favore della Tech Servizi S.r.l.

Alle ore 15.30 è presente la Consigliera Scolari, pertanto in mancanza del numero legale si rinvia la seduta in seconda convocazione alle ore 16.00.

Alle ore 16.00 in seconda convocazione sono presenti i Consiglieri Scolari, Carnazzo, Catania e assenti i Consiglieri Ripa e Torcitto.

Assume la Presidenza il Consigliere Carnazzo in qualità di V. Presidente, il quale constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

Verbalizza la Segretaria Sig.ra Ossino Donatella.

Si passa a trattare il quarto punto posto all'o.d.g.

Partecipa ai lavori la Responsabile dell'Area I Affari Generali Sig.ra Enza Vacirca la quale relaziona sull'argomento rispondendo esaurientemente alle richieste di chiarimenti avanzate dai Consiglieri.

La Consigliera Scolari in merito ai "debiti fuori bilancio" chiede il motivo per cui non sono stati liquidati prima, la Responsabile dell'Area I da ampie delucidazioni a riguardo.

E'altresi presente la Dott.ssa Ferrauto quale Responsabile del Servizio Finanziario, che illustra ampiamente i contenuti delle proposte avente ad oggetto: "Deliberazione n. 165/2019/PRSP Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana. Adozione misure correttive" e "Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Esame e Approvazione".

Il Vice Presidente della Commissione da ulteriori chiarimenti in merito al “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per quote sociali di partecipazione 2016/2017 alla S.R.R. ATO Siracusa Provincia e 2013/2018 ATO SR1 in liquidazione”.

I Componenti della Commissione Carnazzo e Catania esprimono parere favorevole su tutte le proposte.

La Consigliera Scolari esprime parere favorevole riguardo al “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio”, mentre si riserva di esprimere il proprio parere al Consiglio Comunale per quanto concerne il primo e il secondo punto posto all’o.d.g.

La seduta viene chiusa alle ore 17.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti

Handwritten signatures of the components, including the name Egliotavese.

La Segr. verbalizzante

Handwritten signature of the secretary, Donno Dantelle.

Il Vice Presidente della IV Commissione

Handwritten signature of the vice president of the IV Commission.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. SALVATORE GENOVESE

IL PRESIDENTE
Dott. GIOVANNI FUCCIO SANZA'

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DANIELE GIAMPORCARO

Publicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DANIELE GIAMPORCARO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 21/11/2019

Li, 21/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DANIELE GIAMPORCARO

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____